



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P. IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

ORIGINALE

Ordinanza n. 12 R. G. del 02-05-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE

L'anno duemilaventi addì due del mese di maggio, nella Sede Municipale

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante << Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 >>;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, recante << Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale >>;

Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista l'ordinanza sindacale n. 8 del 16 marzo 2020 che ordina la chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al giorno 3 aprile 2020 incluso;

Vista l'ordinanza sindacale n. 10 del 3 aprile 2020, che dispone la proroga della chiusura al pubblico del cimitero comunale fino a provvedimento di revoca;

Considerato che le misure legislative emergenziali, pur vietando, per ragioni prevalenti di tutela della salute pubblica, la celebrazione di cerimonie funebri e Messe, fanno comunque salvo il diritto dei fedeli di recarsi nelle chiese per pregare, seppure sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e con le dovute precauzioni igienico-sanitarie, ossia con l'utilizzo di mascherine e guanti;

Considerato che i cimiteri sono, nella nostra tradizione culturale, luoghi sacri, a prescindere dalle convinzioni religiose dei singoli, ove poter andare a pregare per i propri defunti e che la cura ed il decoro delle tombe è un'esigenza sentita dalla popolazione come espressione della "pietas" verso i morti;

Considerate le richieste pervenute all'Amministrazione comunale circa l'esigenza di riaprire il cimitero comunale;

Ritenuto che l'attuale situazione relativa al contagio da COVID-19 consenta di assecondare, sia pure con le necessarie limitazioni, le predette richieste;

Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

la riapertura al pubblico del cimitero comunale dal 4 maggio 2020, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con le seguenti prescrizioni:

- È vietata ogni forma di assembramento di persone;
- E' fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- E' fatto obbligo di indossare mascherine per la protezione delle vie respiratorie e guanti monouso;
- E' fatto obbligo di limitare la permanenza nel cimitero al tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 20 minuti;
- Il numero di persone contemporaneamente presenti all'interno del cimitero non può essere superiore a 15;
- È fatto divieto di accedere al cimitero in occasione delle operazioni di sepoltura, durante le quali l'ingresso sarà consentito esclusivamente a parenti e congiunti dei defunti da inumare/tumulare per un massimo di 15 persone e nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.gualdo.mc.it;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sarnano, alla Prefettura di Macerata, alla Polizia Locale;
- Di incaricare il Servizio Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente ordinanza, si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione in materia e alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;
- che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse possono fare ricorso al Prefetto di Macerata entro 30 giorni, al TAR delle Marche entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del Comune del presente provvedimento.

IL SINDACO

Giovanni Zavaglini

